

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 ottobre 1989

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla *Serie generale*, pubblica quattro *Serie speciali*, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° *Serie speciale*: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2° *Serie speciale*: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° *Serie speciale*: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4° *Serie speciale*: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 25 ottobre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di novembre 1989, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale) Pag. 3

DECRETO 25 ottobre 1989.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1989. Pag. 3

DECRETO 25 ottobre 1989.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero per il bimestre novembre-dicembre 1989. Pag. 4

DECRETO 25 ottobre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1989, alle operazioni di credito fondiario-edilizio. Pag. 5

DECRETO 25 ottobre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1989, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi Pag. 5

DECRETO 25 ottobre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1989, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni Pag. 6

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 6 ottobre 1989.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole dei territori della regione Basilicata, colpiti dalla siccità dell'annata agraria 1988-89. Pag. 6

DECRETO 14 ottobre 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» Pag. 7

DECRETO 14 ottobre 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» Pag. 7

Ministero dei trasporti

DECRETO 21 ottobre 1989.

Ulteriori disposizioni relative al funzionamento delle commissioni d'esame istituite ai fini dell'accertamento del requisito di «capacità professionale» per autotrasportatori di merci in conto terzi Pag. 8

DECRETO 26 ottobre 1989.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali Pag. 9

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 ottobre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società Istituto finanziario milanese S.p.a., in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori Pag. 11

Ministero della marina mercantile

DECRETO 25 ottobre 1989.

Divieto dell'uso di reti derivanti per la pesca del pesce spada e dell'alalunga dal 1° novembre 1989 al 31 marzo 1990: Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Milano

DECRETO 22 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 12

Università di Torino

DECRETO 15 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 15

Università di Padova

DECRETO 25 settembre 1989

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 15

Università di Firenze

DECRETO 17 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 18

DECRETO 12 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 19

DECRETO 12 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 22

Università della Calabria

DECRETO 19 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 23

Università di Reggio Calabria

DECRETO 16 ottobre 1989.

Istituzione della facoltà di farmacia con i corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche. Pag. 26

Università della Tuscia di Viterbo

DECRETO 21 giugno 1989.

Istituzione della facoltà di economia e commercio presso l'Università Pag. 27

ESTRATTI SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Colline Beneventane», di delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi Pag. 27

Proposta di modificazione disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Orvieto» Pag. 27

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 25 e del 26 ottobre 1989. Pag. 28

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1989. Pag. 32

Banca d'Italia: Situazione al 30 settembre 1989. Pag. 34

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1989 concernente «Criteri e modalità per l'effettuazione degli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 1989) Pag. 36

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 giugno 1989 concernente: «Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1989) Pag. 36

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 settembre 1989 concernente: «Determinazione delle tariffe contabili tra amministrazioni p.t. europee nel servizio pubblico di trasmissione dati a commutazione di pacchetto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1989) Pag. 38

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 ottobre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di novembre 1989, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101,

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416, e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva ha riconosciuto agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 15,25 per cento il tasso di riferimento per il mese di ottobre 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di novembre 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,70 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,70 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di novembre 1989 è pari al 15,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

89A4997

DECRETO 25 ottobre 1989.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. I della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 1989, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre settembre-ottobre 1989, nella misura del 13,90%, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi e del 14,35%, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre novembre-dicembre 1989, nelle seguenti misure:

14,05% annuo posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

14,55% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

89A4998

DECRETO 25 ottobre 1989

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero per il bimestre novembre-dicembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed è stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lire interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988 con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,30 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 1989, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto-1989 è stato determinato nella misura del 14,35 per cento, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1989 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1989 è determinato nella misura del 14,55 per cento annuo posticipato, di cui 1,30 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

89A4999

DECRETO 25 ottobre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1989, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Toscana;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà-unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1989, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate,

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre ottobre-novembre 1989 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,60%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,60% per il bimestre novembre-dicembre 1989.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1989, nonché per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il primo semestre 1988;

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

- 1) al 15,05% per le operazioni di cui al punto a);
- 2) al 15,35% per le operazioni di cui al punto b)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Ministro: CARLI

89A5012

DECRETO 25 ottobre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1989, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre novembre-dicembre 1989, ha reso noto che il costo della provvista dei fondi, determinato sulle base dei parametri di cui all'art. 1, lettera a), del citato decreto dell'8 agosto 1986, è pari al 12,80%;

Considerato che la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito è pari, per l'anno 1989, all'1,25%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1989, al 12,80%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1,25%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1989, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 14,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5013

DECRETO 25 ottobre 1989.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1989, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, con il quale è stata fissata, per l'anno 1989, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre novembre-dicembre 1989, al 14%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,80% per i contratti condizionati stipulati nel 1989, nonché per quelli definitivi stipulati sempre nel 1989, relativi a contratti condizionati stipulati successivamente al 30 giugno 1988;

b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1989 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

- 1) al 15,80% per le operazioni di cui al punto a);
- 2) al 15,90% per le operazioni di cui al punto b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5014

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 ottobre 1989.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole dei territori della regione Basilicata, colpiti dalla siccità dell'annata agraria 1988-89.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1514 del 15 settembre 1989, con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità della siccità verificatasi nel periodo dal 1° ottobre 1988 al 30 aprile 1989 nel territorio agricolo dei comuni di Acerenza, Genzano di Lucania, Melfi, Missanello, Oppido Lucano, San Chirico Nuovo, Sant'Arcangelo, Senise e Tolve della provincia di Potenza;

Vista la nota in data 13 luglio 1989 con la quale la regione Basilicata chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole, danneggiate dalla siccità, ricadenti nei territori della provincia di Potenza che abbiano subito nell'annata agraria 1988-89 un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici, sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1989

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO*

*Il Ministro del tesoro
CARI*

89A5015

DECRETO 14 ottobre 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sclacchetrà».

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sclacchetrà» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione dei suddetti vini dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'estratto secco netto;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle mutate tecniche di produzione dei vini in discorso ed alle particolari esigenze ambientali di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sclacchetrà» previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 è modificato come appresso:

Cinque Terre: 15 per mille;

Cinque Terre Sclacchetrà: 22 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4989

DECRETO 14 ottobre 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» ed è stato approvate i relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere per alcune tipologie dei suddetti vini la modifica dei valori minimi dell'acidità totale e dell'estratto secco netto previsti dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione dei suddetti vini dove si prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto secco netto;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle mutate tecniche di produzione dei vini in discorso ed alle particolari esigenze ambientali di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

I limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto secco netto per le tipologie sotto indicate dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» previsti dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985 sono modificati come appresso:

Acidità totale minima:

Valle d'Aosta Pinot nero (vinificazione in bianco): 5 per mille;

Valle d'Aosta Pinot nero (vinificazione in rosso): 4,5 per mille;

Valle d'Aosta Torrette: 4,5 per mille;

Valle d'Aosta Torrette Superiore: 4,5 per mille;

Valle d'Aosta Müller Thurgau: 4 per mille;

Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle: 5,5 per mille.

Estratto secco netto minimo:

Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle: 15 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4990

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 ottobre 1989.

Ulteriori disposizioni relative al funzionamento delle commissioni d'esame istituite ai fini dell'accertamento del requisito di «capacità professionale» per autotrasportatori di merci in conto terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva CEE n. 561/74 del 12 novembre 1974, e relative modifiche ed integrazioni, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987), recante disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali — emanato in applicazione della sopracitata direttiva n. 561/74 — ed in particolare l'art. 6 ai sensi del quale è stabilita la costituzione delle commissioni d'esame per l'accertamento del requisito della capacità professionale previsto dagli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale medesimo;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1988) in cui all'art. 4, comma primo, la composizione delle commissioni d'esame è stata integrata con l'attribuzione delle funzioni di segreteria ai segretari dei comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi, capoluoghi di regione;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988 (pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1988) recante, fra l'altro, la nomina dei componenti delle predette commissioni d'esame;

Ritenuta la necessità — al fine di assicurare una regolare operatività della commissione in ogni seduta d'esame — di integrare ulteriormente la composizione delle più volte ripetute commissioni d'esame, prevedendo la nomina di componenti supplenti in caso di assenza od impedimento dei titolari, o dei segretari, delle commissioni d'esame;

Ritenuta altresì la necessità di definire le modalità tecniche e giuridiche di svolgimento delle sedute d'esame;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, sono inseriti:

1) comma 1-bis: «Nelle commissioni d'esame in corrispondenza di ciascun componente effettivo viene nominato un supplente che partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare»;

2) comma 1-ter: «I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità dei componenti effettivi».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 è inserito:

1) comma 1-bis: «In caso di assenza o di impedimento del segretario provinciale dell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del capoluogo di regione le funzioni di segreteria saranno svolte da uno dei segretari degli altri comitati provinciali per l'albo della stessa regione da nominarsi in qualità di supplenti in seno alle corrispondenti commissioni d'esame».

Art. 3.

All'art. 7 del decreto ministeriale 4 novembre 1983 dopo le parole «ed al segretario» sono aggiunte le parole «ed ai corrispondenti supplenti».

Art. 4.

I componenti supplenti ed i segretari supplenti delle commissioni d'esame di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto saranno nominati con decreti del Ministro dei trasporti.

A partire dalla data di emanazione dei predetti decreti integrativi di nomina, ciascuna prova d'esame, sostenuta dai singoli candidati, sarà resa valida a seguito della firma di sottoscrizione del corrispondente verbale relativo a ciascuna seduta d'esame da parte di tutti i componenti effettivi o supplenti della competente commissione esaminatrice.

L'esame di capacità professionale s'intenderà superato quando da parte di almeno quattro componenti sui sette della commissione sarà espressa una valutazione positiva sull'esito della prova d'esame che potrà consistere anche nella presentazione di domande poste con più possibilità di risposta. In quest'ultimo caso la formulazione delle domande stesse e delle relative risposte precodificate sarà fornita alle commissioni d'esame a cura della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame.

Avverso la mancata ammissione all'esame ovvero avverso il mancato superamento dello stesso è ammesso nei termini di legge ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1989

Il Ministro: BERNINI

89A5011

DECRETO 26 ottobre 1989.

Proroga delle disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti nonché di autorizzazioni speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974;

Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale si è stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Visto l'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-ter del citato decreto-legge n. 786/1985, il termine è stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato;

Visto l'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificato dal citato decreto-legge n. 16/1987, in particolare il comma 10, ai sensi del quale il Ministro dei trasporti adotta provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988 con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988 di cui al predetto decreto ministeriale 28 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988 di cui al predetto decreto ministeriale 21 settembre 1988;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989 con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989 di cui al predetto decreto ministeriale 8 novembre 1988;

Ritenuta l'opportunità, in attesa della emanazione dei provvedimenti di definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, di prorogare ulteriormente al 30 aprile 1990 il termine di sospensione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino alla emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9;

Visto il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine di cui al predetto decreto ministeriale 4 luglio 1985;

Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986 di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine del 30 giugno 1986 di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986;

Visto il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2;

Visto il citato decreto ministeriale 28 marzo 1988 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988 di cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988 con il quale è stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988 di cui al citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988 di cui al citato decreto ministeriale 21 settembre 1988, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989 con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989 di cui al citato decreto ministeriale 8 novembre 1988, art. 2;

Ritenuta l'opportunità — in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto — di mantenere in vigore fino al 30 aprile 1990 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 25 gennaio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 è prorogato al 30 aprile 1990.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 25 gennaio 1989 continuano ad applicarsi fino alla data del 30 aprile 1990.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1989

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, concernente fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonché di autorizzazioni speciali, è il seguente:

«Art. 1. — Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali.

Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma.

In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli:

veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere a) e b) dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393;

veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;

veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri; autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali».

— Il D.M. 18 gennaio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.

— Il D.L. n. 786/1985, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986).

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti».

— Il testo dell'intero art. 9 del già citato D.M. 4 luglio 1985 è il seguente:

«Art. 9. — Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilità delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 12 marzo 1984).

Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi:

- a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa;
- b) trasferimento dell'attività del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali;
- c) trasferimento ad altra impresa già iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e già munita di autorizzazioni;
- d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul processo di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni.

Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto.

— Il D.M. 27 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986.

— Il D.M. 23 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il D.M. 28 marzo 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1988.

— Il D.M. 21 settembre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1988.

— Il D.M. 8 novembre 1988 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 12 novembre 1988.

— Il D.M. 25 gennaio 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1989.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del D.M. 25 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1989, è il seguente:

«Art. 2. — Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 8 novembre 1988 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 ottobre 1989».

89A5041

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 ottobre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società Istituto finanziario milanese S.p.a., in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 676 del 25 ottobre 1989, depositata in data 26 ottobre 1989, con la quale il tribunale di Milano ha riconosciuto applicabile alla società «Istituto finanziario milanese S.p.a.», con sede in Milano, via Settembrini, n. 11, l'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, e pertanto la società stessa assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «Istituto finanziario milanese S.p.a.» risultava controllare interamente la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ed avere con essa unicità di direzione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Istituto finanziario milanese S.p.a.» alla liquidazione coatta amministrativa, proponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.»;

Decreta:

1) La società «Istituto finanziario milanese S.p.a.», con sede in Milano, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2) Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5053

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 25 ottobre 1989.

Divieto dell'uso di reti derivanti per la pesca del pesce spada e dell'alalunga dal 1° novembre 1989 al 31 marzo 1990.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti gli articoli 1 e 4 della suddetta legge n. 41/1982, i quali prevedono, tra l'altro una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 32 della citata legge n. 963/1965, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Visto il proprio decreto 20 luglio 1989, concernente il divieto di concedere nuove licenze di pesca per l'uso di reti derivanti, nonché il divieto dell'uso delle stesse nel mese di ottobre per la pesca del pesce spada e dell'alalunga;

Considerato che l'uso delle reti derivanti per la cattura del pesce spada e dell'alalunga consente di catturare involontariamente anche specie protette come cetacei, delfini e capodogli;

Considerato che, con propri decreti in data 11 ottobre 1989, sono stati conferiti tre studi sugli effetti delle reti derivanti, sugli accorgimenti tecnici di cui dotare dette reti e sulla consistenza degli stocks di pesce spada nei nostri mari;

Ritenuta l'opportunità di non consentire l'esercizio della pesca con reti derivanti in attesa dei rapporti parziali concernenti i predetti studi, la cui consegna è prevista entro il mese di febbraio 1990;

Sentiti la commissione consultiva centrale e il comitato nazionale di gestione delle risorse marine;

Decreta:

Art. 1.

È fatto assoluto divieto di usare le reti derivanti per la pesca del pesce spada e dell'alalunga dal 1° novembre 1989 al 31 marzo 1990.

Art. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 25 ottobre 1989

Il Ministro: VIZZINI

89A5040

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 22 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il riordinamento, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, della seconda scuola di specializzazione in ortopedia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 23 maggio 1987, nonché la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1132 del 18 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Gli articoli da 394 a 401, relativi alla seconda scuola di specializzazione in ortopedia, che muta denominazione in scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia (seconda scuola), sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia (seconda scuola)

Art. 394. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla riabilitazione, alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 395. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 396. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 397. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 398. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) propedeutica;
- b) meccanica e biomatematica;
- c) diagnostica;
- d) medicina interna;
- e) chirurgia generale;
- f) ortopedia;
- g) traumatologia;
- h) tecnica operatoria;
- i) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 399. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica.

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione.

f) Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti,
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:

tecnica operatoria;
microchirurgia.

i) Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 400. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 50):

anatomia	ore	50
istologia ed embriologia	»	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica	»	50
---------------------------------	---	----

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50
-----------------------------	---	----

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione	»	40
---	---	----

Ortopedia (ore 80):

ortopedia	»	80
---------------------	---	----

Medicina legale e delle assicurazioni
(ore 30):

concetti di patologia del lavoro. . . . ore 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia ore 20
genetica medica » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria. » 30
biomeccanica. » 40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini. » ^v 50
anatomia e istologia patologica » 30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia » 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale » 40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia » 50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecnica operatoria » 70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale » 15
medicina delle assicurazioni » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia ore 30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale » 40
chirurgia d'urgenza » 50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia » 50
deformità congenite » 30
osteopatie metaboliche infettive e neo-
plastiche » 50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale » 25
neurotraumatologia » 25
traumatologia della colonna verte-
brale » 25
traumatologia degli arti » 25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecnica operatoria » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare ore 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza » 40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neo-
plastiche » 60
patologia vertebrale » 60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti » 60
trattamento del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecnica operatoria » 120

Monte ore elettivo: ore 400

5° Anno:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione . . . ore 60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia » 50
chirurgia della mano » 50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro » 30
traumatologia della strada » 30
traumatologia dello sport » 30
traumatologia della mano » 30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria » 50
microchirurgia » 50

Medicina legale e delle assicurazioni
(ore 20):

infortunistica » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 401. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ortopedia;
traumatologia;
fisiatria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 22 settembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A4992

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO 15 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2288, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di giurisprudenza;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, la disciplina «grandi sistemi giuridici contemporanei» muta la denominazione in «sistemi giuridici comparati».

Art. 2.

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

- «diritto privato delle Comunità europee»;
- «diritto processuale civile comparato»;
- «istituzioni di diritto processuale»;
- «diplomazia e paleografia giuridica».

Torino, addì 15 settembre 1989

Il rettore: DIANZANI

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO 25 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 107, 108 e 109 relativi al corso di laurea in scienze biologiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 107. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli esami è non meno di ventisei.

Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento «annuali» devono disporre di non meno di novanta ore, quelli «semestrali» di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico.

Sono insegnamenti irrinunciabili per il triennio propedeutico:

- 1) istituzioni di matematiche;
- 2) metodi matematici e statistici (a);
- 3) fisica;
- 4) laboratorio di fisica (b);
- 5) chimica generale ed inorganica;
- 6) chimica organica;
- 7) chimica fisica biologica;
- 8) laboratorio di chimica (c);
- 9) citologia ed istologia (d);
- 10) chimica biologica;
- 11) fisiologia generale;
- 12) genetica;
- 13) zoologia;
- 14) anatomia comparata (e);
- 15) botanica;
- 16) fisiologia vegetale;
- 17) microbiologia generale;
- 18) ecologia;
- 19) biologia molecolare.

Gli studenti sono tenuti a frequentare per due anni consecutivi nel triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno. Tali corsi di laboratorio sono organizzati dai docenti di discipline biologiche, secondo le modalità indicate dal consiglio di corso di laurea.

Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione di almeno tre membri indicata dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente deve inoltre superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi. Altre precedenzae possono essere fissate dal manifesto annuale degli studi.

(a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

(b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Art. 108 (*Biennio di applicazione*). — Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Il manifesto annuale degli studi può prevedere precedenzae tra gli esami e orientamenti interni agli indirizzi.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono i seguenti:

A) Indirizzo morfologico funzionale:

antropologia;
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

C) Indirizzo biomolecolare:

biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica.

D) Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Gli insegnamenti non obbligatori, eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili, sono i seguenti:

- 1) algologia;
- 2) analisi biochimico-cliniche;
- 3) anatomia vegetale;
- 4) antropometria;
- 5) batteriologia;
- 6) biochimica cellulare;
- 7) biochimica comparata;
- 8) biochimica fisica;
- 9) biochimica industriale;
- 10) biochimica macromolecolare;
- 11) biochimica vegetale;
- 12) biofisica;
- 13) biologia cellulare;
- 14) biologia della pesca ed acquacoltura;
- 15) biologia delle popolazioni umane;
- 16) biologia dello sviluppo;
- 17) biologia marina;
- 18) biologia umana;
- 19) biometria;
- 20) biologia vegetale applicata;

- 21) botanica sistematica;
- 22) calcolo numerico e programmazione;
- 23) chimica analitica;
- 24) chimica analitica clinica;
- 25) chimica analitica strumentale;
- 26) chimica degli alimenti;
- 27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
- 28) chimica delle sostanze organiche naturali;
- 29) citochimica ed istochimica;
- 30) citogenetica;
- 31) citologia animale;
- 32) citologia sperimentale;
- 33) citologia vegetale;
- 34) citopatologia;
- 35) complementi di chimica organica;
- 36) complementi di fisiologia generale;
- 37) conservazione della natura e delle sue risorse;
- 38) didattica naturalistica e biologica;
- 39) ecofisiologia vegetale;
- 40) ecologia animale;
- 41) ecologia microbica;
- 42) ecologia preistorica;
- 43) ecologia umana;
- 44) ecologia vegetale;
- 45) elettrofisiologia;
- 46) embriologia comparata;
- 47) embriologia e morfologia sperimentale;
- 48) endocrinologia comparata;
- 49) entomologia;
- 50) enzimologia;
- 51) etologia;
- 52) etologia applicata;
- 53) evoluzione biologica;
- 54) farmacologia cellulare;
- 55) farmacologia molecolare;
- 56) fisiologia cellulare;
- 57) fisiologia comparata;
- 58) fisiologia delle piante coltivate;
- 59) fisiopatologia endocrina;
- 60) fitogeografia;
- 61) fotobiologia;
- 62) biocristallografia;
- 63) genetica dei microrganismi;
- 64) genetica delle popolazioni;
- 65) genetica molecolare;
- 66) genetica quantitativa;
- 67) genetica umana;
- 68) genetica vegetale;
- 69) geobotanica;
- 70) idrobiologia e piscicoltura;

- 71) igiene degli alimenti;
- 72) igiene ambientale;
- 73) immunologia;
- 74) ingegneria genetica;
- 75) laboratorio di biologia molecolare;
- 76) laboratorio di ecologia;
- 77) laboratorio di metodologie botaniche;
- 78) laboratorio di metodologie farmacologiche;
- 79) laboratorio di metodologie fisiologiche;
- 80) laboratorio di metodologie genetiche;
- 81) laboratorio di metodologie zoologiche;
- 82) laboratorio di microbiologia e sierologia;
- 83) laboratorio di patologia generale;
- 84) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
- 85) metodi fisici della biologia;
- 86) metodi per il trattamento dell'informazione;
- 87) merceologia;
- 88) micologia;
- 89) microbiologia ambientale;
- 90) microbiologia industriale;
- 91) mutagenesi ambientale;
- 92) neurobiologia;
- 93) neurobiologia comparata;
- 94) oceanografia;
- 95) paleobotanica;
- 96) paleontologia;
- 97) paleontologia umana e paleoetnologia;
- 98) palinologia;
- 99) parassitologia;
- 100) patologia cellulare;
- 101) patologia molecolare;
- 102) patologia vegetale;
- 103) planctologia;
- 104) primatologia;
- 105) protozoologia;
- 106) psicobiologia;
- 107) radiobiologia;
- 108) scienza dell'alimentazione;
- 109) storia della biologia;
- 110) tossicologia;
- 111) ultrastrutture vegetali;
- 112) virologia vegetale;
- 113) virologia;
- 114) zoocolture;
- 115) zoogeografia;
- 116) zoologia applicata;
- 117) zoologia sistematica;
- 118) zoologia dei vertebrati.

Sono inoltre utilizzabili, come insegnamenti non obbligatori, le discipline irrinunciabili di indirizzi diversi da quello prescelto dallo studente.

Art. 109. — La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacenti ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dal presente statuto, ed aver inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Norme transitorie

Gli studenti iscritti col vecchio ordinamento al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento, possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Gli studenti possono optare per il nuovo ordinamento con la convalida degli esami sostenuti, fatto salvo quanto previsto dal presente nuovo ordinamento e secondo le modalità stabilite dalla facoltà.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Quando la facoltà si sarà adeguata al presente nuovo ordinamento, la sua applicabilità avrà inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso, e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 1987, n. 234, e nel relativo allegato (tabella XXV).

Padova, addì 25 settembre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

89A5002

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 17 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze, in data 26 novembre 1985;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 29 relativo alla facoltà di economia e commercio è modificato nel modo seguente:

«La facoltà di economia e commercio conferisce le lauree in economia e commercio, e in scienze statistiche ed attuariali».

Dopo l'art. 39, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 40. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze statistiche ed attuariali è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Art. 41. — Insegnamenti fondamentali:

- 1) istituzioni di analisi matematica;
- 2) analisi matematica;
- 3) geometria analitica;
- 4) calcolo delle probabilità;
- 5) istituzioni di statistica;
- 6) statistica;
- 7) statistica metodologica;
- 8) demografia;
- 9) istituzioni di economia politica;
- 10) istituzioni di statistica economica;
- 11) statistica economica;
- 12) istituzioni di diritto privato;
- 13) istituzioni di diritto pubblico;
- 14) sociologia;
- 15) statistica assicurativa;
- 16) matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
- 17) tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
- 18) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
- 19) tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
- 20) diritto delle assicurazioni private e sociali;
- 21) economia e finanza delle imprese di assicurazioni.

Insegnamenti complementari:

- 1) teoria dei campioni;
- 2) statistica sanitaria;
- 3) storia della statistica;
- 4) economia e legislazione bancaria;
- 5) principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

Art. 42. — Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno due complementari. Deve anche avere superato gli esami di due lingue straniere da scegliersi tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola, attivate presso la facoltà di economia e commercio.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve avere superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Firenze, addì 17 luglio 1989

Il rettore: SCARAMUZZI

89A4993

DECRETO 12 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze in data 5 ottobre 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'articolo relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni è soppresso e sostituito dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 309. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di collaborazione tecnica con l'Amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per indagini che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

b) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

c) le esigenze di natura medico-legale di istituti previdenziali, di enti pubblici, di società di assicurazioni e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola può articolarsi oltre che nell'indirizzo fondamentale e primario in:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

negli altri indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ad indirizzo di:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 310. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo i primi due anni comuni, lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, dovrà indicare l'indirizzo prescelto, ove naturalmente attivato.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche e guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 311. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di giurisprudenza, quest'ultima limitatamente alle discipline giuridiche.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Art. 312. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medicina legale generale;

b) diagnostica medico-legale;

c) patologia medico-legale;

d) medicina assicurativa e pensionistica;

e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale (SSN) e medicina sociale;

- f) criminologia e psicopatologia forense;
g) tossicologia forense.

Art. 313. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

- a) Medicina legale generale:
medicina legale generale e metodologica;
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto privato;
deontologia medica e legislazione sanitaria;
medicina legale penalistica I;
medicina legale penalistica II;
medicina legale civilistica e canonistica;
medicina legale militare.
- b) Diagnostica medico-legale:
tecnica e diagnostica anatomo-patologica;
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali;
tanatologia medico-legale;
identificazioni personali e indagini di sopralluogo;
semeiotica e diagnostica medico-legale;
emogenetica forense;
tecniche di laboratorio.
- c) Patologia medico-legale:
patologia medico-legale I;
patologia medico-legale II.
- d) Medicina assicurativa e pensionistica:
medicina legale e delle assicurazioni I;
medicina legale e delle assicurazioni II;
pensionistica privilegiata.
- e) Medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale:
medicina legale del Servizio sanitario nazionale;
medicina sociale;
medicina del lavoro;
organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.
- f) Criminologia e psicopatologia forense:
psicopatologia forense;
criminologia;
criminologia clinica;
vittimologia;
criminologia minorile;
psicologia giudiziaria.
- g) Tossicologia forense:
tossicologia forense I;
tossicologia forense II;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I;
metodologia e diagnostica tossicologico-forense II;
tossicologia generale;
tossicologia clinica;
tossicologia iatrogena;
tossicologia del lavoro;
tossicologia dello sport;
elementi di micologia.

Art. 314. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica in comune con tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una

attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area a) medicina legale generale (ore 125):	
medicina legale generale e metodologica	ore 75
elementi di diritto pubblico	» 25
elementi di diritto privato	» 25
Area b) diagnostica medico-legale (ore 175):	
semeiotica e diagnostica medico-legale	» 50
tanatologia medico-legale	» 100
tecnica e diagnostica anatomo-patologica	» 25
Area c) patologia medico-legale (ore 100):	
patologia medico-legale I	» 100
Monte ore elettivo: ore 400.	

2° Anno:

Area a) medicina legale generale (ore 50):	
medicina legale penalistica I	ore 50
Area b) diagnostica medico-legale (ore 150):	
tecnica e diagnostica delle autopsie medico-legali	» 100
tecniche di laboratorio	» 50
Area c) patologia medico-legale (ore 100):	
patologia medico-legale II	» 100
Area d) medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):	
medicina legale delle assicurazioni I	» 50
Area g) tossicologia forense (ore 50):	
tossicologia forense I	» 50
Monte ore elettivo: ore 400.	

3° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:

Area a) medicina legale generale (ore 120):	
medicina legale civilistica e canonistica	ore 100
medicina legale militare	» 20

Area b) diagnostica medico-legale (ore 180):		
identificazione personale e indagini di sopralluogo	ore	100
emogenetica forense	»	80
Area d) medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):		
medicina legale e delle assicurazioni II	»	50
Area e) medicina del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 50):		
medicina del lavoro	»	50
Monte ore elettivo: ore 400.		
3° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:		
Area a) medicina legale generale (ore 150):		
medicina legale penalistica II	ore	50
medicina legale civilistica e canonistica	»	100
Area f) criminologia e psicopatologia forense (ore 250):		
criminologia	»	100
criminologia clinica	»	100
psicologia giudiziaria	»	50
Monte ore elettivo: ore 400.		
3° Anno - indirizzo di tossicologia forense:		
Area g) tossicologia forense (ore 400):		
tossicologia forense I	ore	150
metodologia e diagnostica tossicologico-forense I	»	100
tossicologia generale	»	50
tossicologia del lavoro	»	50
tossicologia iatrogena	»	50
Monte ore elettivo: ore 400.		
4° Anno - indirizzo di medicina legale e delle assicurazioni:		
Area a) medicina legale generale (ore 100):		
deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	100
Area d) medicina assicurativa e pensionistica (ore 50):		
pensionistica privilegiata	»	50
Area e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 150):		
medicina legale del Servizio sanitario nazionale	»	80
medicina sociale	»	50
organizzazione, programmazione e informatica sanitaria	»	20

Area f) criminologia e psicopatologia forense (ore 100):		
psicopatologia forense	ore	50
criminologia	»	50
Monte ore elettivo: ore 400.		
4° Anno - indirizzo di psicopatologia forense:		
Area a) medicina legale generale (ore 50):		
deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	50
Area e) medicina legale del Servizio sanitario nazionale e medicina sociale (ore 100):		
medicina legale del Servizio sanitario nazionale	»	50
medicina sociale	»	50
Area f) criminologia e psicopatologia forense (ore 250):		
psicopatologia forense	»	100
criminologia minorile	»	75
vittimologia	»	75
Monte ore elettivo: ore 400.		
4° Anno - indirizzo di tossicologia forense:		
Area a) medicina legale generale (ore 50):		
deontologia medica e legislazione sanitaria	ore	50
Area g) tossicologia forense (ore 350):		
tossicologia forense II	»	150
metodologia e diagnostica tossicologica-forense II	»	100
tossicologia clinica	»	50
tossicologia dello sport	»	30
elementi di micologia	»	20
Monte ore elettivo: ore 400.		

Art. 315. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle sale settorie dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni, nonché nei laboratori (tossicologico, ematologico, istopatologico) e nell'ambulatorio sia dell'istituto medesimo che del servizio di medicina legale dell'unità sanitaria locale convenzionata.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Firenze, addì 12 settembre 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A4971

DECRETO 12 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 16 novembre 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 416. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel Servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 417. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 418. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 419. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 420. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) etiologia e patogenesi;
- b) epidemiologia e prevenzione;
- c) metodologie diagnostiche di laboratorio;
- d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

- a) Etiologia e patogenesi:
batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica;
immunologia delle malattie infettive.
- b) Epidemiologia e prevenzione:
epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.
- c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche;
tecniche immunologiche.
- d) Patologia e clinica delle malattie infettive:
clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive;
malattie tropicali e subtropicali;
metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 421. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica	ore	50
virologia medica	»	50
parassitologia e micologia medica. . .	»	50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive	»	70
--	---	----

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive	»	180
--	---	-----

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive ore 50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche » 60

tecniche virologiche » 80

tecniche parassitologiche e micologiche » 60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità ore 40

legislazione sanitaria delle malattie infettive » 20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche » 80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive » 260

Monte ore elettivo: (ore 400).

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive ore 300

terapia delle malattie infettive . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 422. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza, ai fini dell'apprendimento:

nei laboratori di malattie infettive, di batteriologia e virologia, di microbiologia;

nei reparti e ambulatori di malattie infettive.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Firenze, addì 12 settembre 1989

Il pro-rettore: ZAMPI

89A4972

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO 19 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.**IL RETTORE**

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-90;

Considerato che con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato istituito, presso la facoltà di scienze economiche e sociali di questo Ateneo, il corso di laurea in economia aziendale;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali nell'adunanza del 24 maggio 1989;

Veduti i verbali n. 13 del senato accademico e n. 17 del consiglio di amministrazione (adunanze del 29 maggio 1989), con i quali sono state approvate le suddette proposte;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il verbale n. 30 con il quale il consiglio della facoltà di scienze economiche e sociali, a seguito del parere del Consiglio universitario nazionale, ha deliberato di apportare alcune rettifiche alle richieste di modifica dello statuto approvate nell'adunanza del 24 maggio 1989;

Veduti i verbali n. 21 del senato accademico e n. 25 del consiglio di amministrazione (adunanze del 15 settembre 1989 e del 18 settembre 1989), con i quali sono state approvate le suddette rettifiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'intitolazione della sezione IV è sostituita con la seguente:

Corsi di laurea in scienze economiche e sociali ed in economia aziendale

Dopo l'art. 39, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del Corso di laurea in economia aziendale.

Art. 40. (*Corso di laurea in economia aziendale*) — Il corso di laurea in economia aziendale si svolge in quattro anni.

Per conseguire la laurea in economia aziendale è necessario superare gli esami degli insegnamenti previsti dalla tabella VIII-*quater* dell'ordinamento didattico universitario ed elencati nella successiva tabella H.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali obbligatori e inoltre di nove insegnamenti complementari scelti fra i gruppi di discipline indicate dalla facoltà.

Gli studenti possono, tuttavia, previa approvazione della facoltà, seguire un proprio piano di studi, fatti salvi gli insegnamenti obbligatori, purché esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà.

Lo studente inoltre dovrà, prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite negli istituti linguistici dell'Università.

TABELLA H
(allegata all'art. 40)

Insegnamenti per il corso di laurea in economia aziendale

Insegnamenti fondamentali obbligatori:

- 1) Sociologia
- 2) Istituzioni di diritto privato
- 3) Istituzioni di diritto pubblico
- 4) Economia politica I
- 5) Economia politica II
- 6) Storia economica
- 7) Statistica metodologica
- 8) Economia aziendale
- 9) Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
- 10) Diritto commerciale
- 11) Politica economica e scienza delle finanze
- 12) Economia aziendale (corso progredito)
- 13) Economia delle aziende industriali
- 14) Economia delle aziende commerciali
- 15) Economia delle aziende di credito
- 16) Organizzazione del lavoro
- 17) Matematica

Insegnamenti complementari:

- 1) Economia delle aziende industriali (corso progredito).
- 2) Economia delle aziende di credito (corso progredito)

3) Economia delle aziende commerciali (corso progredito)

- 4) Statistica metodologica (corso progredito)
- 5) Metodologia delle scienze sociali
- 6) Matematica finanziaria e attuariale
- 7) Direzione e analisi del processo decisionale
- 8) Organizzazione delle imprese industriali
- 9) Programmazione e controllo
- 10) Funzioni finanziarie
- 11) Funzioni commerciali
- 12) Funzioni di produzione
- 13) Amministrazione del personale e analisi delle mansioni
- 14) Economia dei settori di aziende industriali
- 15) Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
- 16) Economia delle imprese pubbliche
- 17) Metodi quantitativi per le decisioni
- 18) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi
- 19) Contabilità industriale
- 20) Sistemi di informazioni e di controllo
- 21) Pianificazione a lungo periodo
- 22) Economia delle fonti di energia
- 23) Economia degli intermediari finanziari
- 24) Rilevazioni bancarie
- 25) Organizzazione delle aziende di credito
- 26) Economia del medio circolante
- 27) Economia del mercato mobiliare
- 28) La gestione valutaria delle banche
- 29) Economia delle aziende del grande dettaglio
- 30) Tecnica delle ricerche di mercato
- 31) Costi di distribuzione e canali di distribuzione
- 32) Organizzazione commerciale
- 33) Economia e tecnica della pubblicità
- 34) Politiche dei prezzi
- 35) Tecnica del commercio internazionale
- 36) Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza

37) Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche

38) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche

39) Programmazione e pianificazione nell'amministrazione pubblica

40) Localizzazione delle imprese industriali e commerciali

41) Costi e ricavi bancari

42) Economia delle aziende agrarie

43) Tecnologia dei processi produttivi

44) Diritto industriale

45) Diritto tributario

46) Diritto fallimentare

47) Diritto penale commerciale

48) Diritto del lavoro e della previdenza sociale

49) Diritto bancario e della borsa

50) Diritto amministrativo

51) Diritto internazionale

52) Metodi matematici di analisi economica

53) Econometria

54) Storia del pensiero economico

55) Scienza delle finanze

56) Politica economica e finanziaria

57) Economia politica (corso progredito)

58) Economia e politica del lavoro

59) Economia e politica industriale

- 60) Economia e politica agraria
- 61) Economia e politica dei trasporti
- 62) Teoria e politica monetaria
- 63) Teoria e politica monetaria internazionale
- 64) Economia internazionale
- 65) Sistemi economici comparati
- 66) Sistemi fiscali comparati
- 67) Programmazione dei sistemi economici
- 68) Problemi dello sviluppo economico
- 69) Economia regionale
- 70) Economia dell'automazione dei processi produttivi
- 71) Geografia economica
- 72) Urbanistica
- 73) Metodi di ricerca operativa
- 74) Calcolo automatico
- 75) Demografia
- 76) Contabilità nazionale
- 77) Storia della statistica
- 78) Storia delle dottrine politiche e sociali
- 79) Storia contemporanea
- 80) Storia economica: corso monografico
- 81) Psicologia sociale
- 82) Sociologia urbana e rurale
- 83) Sociologia industriale e del lavoro
- 84) Sociologia delle organizzazioni complesse
- 85) Sistemi sociali comparati

Gli insegnamenti per conseguire la laurea in economia aziendale sono impartiti nei seguenti dipartimenti:

Art. 58. (Dipartimento di economia politica).

- 1) Economia politica I
- 2) Economia politica II
- 3) Politica economica e scienza delle finanze
- 4) Statistica metodologica (corso progredito)
- 5) Economia delle fonti di energia
- 6) Economia del medio circolante
- 7) Economia del mercato mobiliare
- 8) Economia delle aziende agrarie
- 9) Metodi matematici di analisi economica
- 10) Economia politica (corso progredito)
- 11) Economia e politica dei trasporti
- 12) Teoria e politica monetaria
- 13) Teoria e politica monetaria internazionale
- 14) Sistemi fiscali comparati
- 15) Programmazione dei sistemi economici
- 16) Problemi dello sviluppo economico
- 17) Economia regionale
- 18) Geografia economica
- 19) Contabilità nazionale
- 20) Storia della statistica
- 21) Statistica metodologica
- 22) Econometria
- 23) Storia del pensiero economico
- 24) Scienza delle finanze
- 25) Politica economica e finanziaria
- 26) Economia e politica del lavoro
- 27) Economia e politica agraria
- 28) Economia internazionale
- 29) Sistemi economici comparati
- 30) Demografia

Art. 59. (Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica).

- 1) Istituzioni di diritto privato
- 2) Economia aziendale
- 3) Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
- 4) Economia aziendale (corso progredito)
- 5) Economia delle aziende industriali
- 6) Economia delle aziende commerciali
- 7) Economia delle aziende di credito
- 8) Organizzazione del lavoro
- 9) Economia delle aziende industriali (corso progredito)
- 10) Economia delle aziende di credito (corso progredito)
- 11) Economia delle aziende commerciali (corso progredito)
- 12) Matematica finanziaria e attuariale
- 13) Direzione e analisi del processo decisionale
- 14) Organizzazione delle imprese industriali
- 15) Programmazione e controllo
- 16) Funzioni finanziarie
- 17) Funzioni commerciali
- 18) Funzioni di produzione
- 19) Amministrazione del personale e analisi delle mansioni
- 20) Economia dei settori di aziende industriali
- 21) Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
- 22) Economia delle imprese pubbliche
- 23) Metodi quantitativi per le decisioni
- 24) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi
- 25) Contabilità industriale
- 26) Sistemi di informazioni e di controllo
- 27) Pianificazione a lungo periodo
- 28) Economia degli intermediari finanziari
- 29) Rilevazioni bancarie
- 30) Organizzazione delle aziende di credito
- 31) La gestione valutaria delle banche
- 32) Economia delle aziende del grande dettaglio
- 33) Costi di distribuzione e canali di distribuzione
- 34) Organizzazione commerciale
- 35) Economia e tecnica della pubblicità
- 36) Politiche dei prezzi
- 37) Tecnica del commercio internazionale
- 38) Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza
- 39) Organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche
- 40) Bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche
- 41) Programmazione e pianificazione nell'amministrazione pubblica
- 42) Localizzazione delle imprese industriali e commerciali
- 43) Costi e ricavi bancari
- 44) Tecnologia dei processi produttivi
- 45) Diritto industriale
- 46) Diritto fallimentare

- 47) Diritto penale commerciale
- 48) Diritto del lavoro e della previdenza sociale
- 49) Diritto bancario e della borsa
- 50) Diritto internazionale.
- 51) Economia dell'automazione dei processi produttivi

- 52) Metodi di ricerca operativa
- 53) Istituzioni di diritto pubblico
- 54) Diritto commerciale
- 55) Tecnica delle ricerche di mercato
- 56) Diritto tributario
- 57) Diritto amministrativo
- 58) Economia e politica industriale

Art. 60. (Dipartimento di sociologia e scienza politica).

- 1) Metodologia delle scienze sociali
- 2) Sociologia industriale e del lavoro
- 3) Sociologia delle organizzazioni complesse
- 4) Sociologia
- 5) Storia delle dottrine politiche e sociali
- 6) Sociologia urbana e rurale
- 7) Sistemi sociali comparati

Art. 46. (Dipartimento di matematica).

- 1) Matematica

Art. 41. (Dipartimento di storia).

- 1) Storia economica: (corso monografico)
- 2) Storia economica
- 3) Storia contemporanea

Art. 54. (Dipartimento di pianificazione territoriale).

- 1) Urbanistica

Art. 45. (Dipartimento di scienze dell'educazione).

- 1) Psicologia sociale

Art. 52. (Dipartimento di sistemi).

- 1) Calcolo automatico

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata di Rende, addì 19 settembre 1989

Il rettore: AIELLO

89A5001

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO 16 ottobre 1989.

Istituzione della facoltà di farmacia con i corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto lo statuto dell'Università di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986/1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata prevista la istituzione presso l'Università di Reggio Calabria, sede decentrata di Catanzaro, della facoltà di farmacia;

Vista la deliberazione adottata in merito dal senato accademico nella seduta del 19 settembre 1989;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 ottobre 1989;

Decreta:

Presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, sede decentrata di Catanzaro, è istituita la facoltà di farmacia con i corsi di laurea in:

farmacia;
chimica e tecnologie farmaceutiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, addì 16 ottobre 1989

Il rettore: QUISTF111

89A5043

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO 21 giugno 1989.

Istituzione della facoltà di economia e commercio presso l'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 590, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 il quale dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'art. 6 della medesima legge, gli statuti delle Università sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con il quale, sulla base dei pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per gli anni 1986-1990 che prevede l'istituzione nell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale;

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo del 13 giugno 1989 relativa alla proposta di istituzione presso questa Università della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 13 giugno 1989 relativa all'approva-

zione della proposta di istituzione della facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo è istituita la facoltà di economia e commercio con il corso di laurea in economia aziendale.

Art. 2.

Con successivo provvedimento lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia verrà integrato con l'aggiunta dell'ordinamento degli studi del suddetto corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, addì 21 giugno 1989

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

89A4973

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Colline Beneventane», di delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica «Colline Beneventane».

Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma ricade in provincia di Benevento e comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

S. Giorgio del Sannio; Calvi, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo, Apice, S. Nazario, S. Martino Sannita, S. Leucio del Sannio, Ceppaloni, Arpaia, Paduli, Pietrelcina, S. Arcangelo Trimonte, Pannarano, Benevento, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Veiano, Pesco Sannita, Buonalbergo e Reino.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente all'indicazione geografica «Colline Beneventane», del riferimento al nome dei vitigni: Aglianico N, Coda di Volpe B, Falanghina B e Piediroso N nonché delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4995

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Orvieto»

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Orvieto», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 31 agosto 1971) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1973) e decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1983), propone la parziale modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. «Orvieto»

Art. 6. — Si propone la modifica del testo dell'art. 6 con il testo seguente:

Il vino «Orvieto» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino più o meno carico;
odore: delicato e gradevole;
sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato o amabile o dolce, fine delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

89A5046

MINISTERO DEL TESORO

N. 207

Corso dei cambi del 25 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1351,150	1351,150	1351,25	1351,150	1351,150	1351,15	1352 —	1351,150	1351,150	1351,15
Marco tedesco	734,260	734,260	735 —	734,260	734,260	734,26	734,190	734,260	734,260	734,26
Franco francese	216,060	216,060	216 —	216,060	216,060	216,06	216,120	216,060	216,060	216,06
Lira sterlina	2169,600	2169,600	2171 —	2169,600	2169,600	2169,60	2169,400	2169,600	2169,600	2169,60
Fiorino olandese	649,850	649,850	650,75	649,850	649,850	649,85	649,850	649,850	649,850	649,85
Franco belga	34,941	34,941	34,97	34,941	34,941	34,94	34,950	34,941	34,941	34,94
Peseta spagnola	11,507	11,507	11,525	11,507	11,507	11,50	11,508	11,507	11,507	11,50
Corona danese	188,470	188,470	188,75	188,470	188,470	188,47	188,460	188,470	188,470	188,47
Lira irlandese	1952,850	1952,850	1953 —	1952,850	1952,850	1952,85	1952 —	1952,850	1952,850	—
Dracma greca	8,198	8,198	8,20	8,198	—	—	8,206	8,198	8,198	—
Escudo portoghese	8,565	8,565	8,58	8,565	8,565	8,56	8,573	8,565	8,565	8,56
E.C.U.	1505,500	1505,500	1506,75	1505,500	1505,500	1505,50	1505,500	1505,500	1505,500	1505,50
Dollaro canadese	1147,500	1147,500	1153 —	1147,500	1147,500	1147,50	1147,810	1147,500	1147,500	1147,50
Yen giapponese	9,534	9,534	9,535	9,534	9,534	9,53	9,534	9,534	9,534	9,53
Franco svizzero	837,020	837,020	837,50	837,020	837,020	837,02	837,150	837,020	837,020	837,02
Scellino austriaco	104,195	104,195	104,32	104,195	104,195	104,19	104,201	104,195	104,195	104,19
Corona norvegese	196,210	196,210	196,50	196,210	196,210	196,21	196,200	196,210	196,210	196,21
Corona svedese	211,080	211,080	211,50	211,080	211,080	211,08	210,970	211,080	211,080	211,08
Marco finlandese	318,850	318,850	319,25	318,850	318,850	318,85	319,030	318,850	318,850	
Dollaro australiano	1042,900	1042,900	1046 —	1042,900	1042,900	1042,90	1044 —	1042,900	1042,900	1042,90

Media dei titoli del 25 ottobre 1989

Rendita 5% 1935	73,950	Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 . .	91,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —	» » » TR 2,5% 1983/93	85,250
» 9% » » 1976-91	100,825	» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,825
» 10% » » 1977-92	100,475	» » » » 16- 8-1985/90	99,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150	» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,375	» » » » 18-10-1985/90	99,875
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,375	» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » 22- 6-1987/91	89,100	» » » » 18-11-1985/90	99,775
» » » 18- 3-1987/94	73,350	» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » 21- 4-1987/94	73,400	» » » » 18-12-1985/90	99,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,300	» » » » 1- 1-1984/91	100,975
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275	» » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,225	» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,325	» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,400	» » » » 1- 3-1984/91	100,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,650	» » » » 18- 3-1986/91	99,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025		
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,325	Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,825
» » » »	1- 5-1984/91	100,350	» » » »	12,50%	1- 1-1990	100,225
» » » »	1- 6-1984/91	100,450	» » » »	9,25%	1- 2-1990	99,225
» » » »	1- 7-1984/91	100,150	» » » »	12,50%	1- 2-1990	100,450
» » » »	1- 8-1984/91	98,875	» » » »	9,15%	1- 3-1990	99,025
» » » »	1- 9-1984/91	99,800	» » » »	10,50%	1- 3-1990	99,125
» » » »	1-10-1984/91	100,125	» » » »	12,50%	1- 3-1990	100,450
» » » »	1-11-1984/91	100,150	» » » »	10,50%	15- 3-1990	99,125
» » » »	1-12-1984/91	99,950	» » » »	9,15%	1- 4-1990	98,775
» » » »	1- 1-1985/92	99,325	» » » »	10,50%	1- 4-1990	99,025
» » » »	1- 2-1985/92	98,225	» » » »	12,00%	1- 4-1990	100,325
» » » »	18- 4-1986/92	98,025	» » » »	10,50%	15- 4-1990	99,125
» » » »	19- 5-1986/92	97,275	» » » »	9,15%	1- 5-1990	98,625
» » » »	20- 7-1987/92	97,750	» » » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,625
» » » »	19- 8-1987/92	97,850	» » » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,825
» » » »	1-11-1987/92	97,675	» » » »	10,50%	18- 5-1990	98,750
» » » »	1-12-1987/92	97,700	» » » »	9,15%	1- 6-1990	98,300
» » » »	1- 1-1988/93	97,100	» » » »	10,00%	1- 6-1990	99,175
» » » »	1- 2-1988/93	96,875	» » » »	10,50%	16- 6-1990	98,450
» » » »	1- 3-1988/93	96,825	» » » »	9,50%	1- 7-1990	98,625
» » » »	1- 4-1988/93	97,175	» » » »	10,50%	1- 7-1990	98,675
» » » »	1- 5-1988/93	98,025	» » » »	11,00%	1- 7-1990	98,650
» » » »	1- 6-1988/93	98,350	» » » »	9,50%	1- 8-1990	98,575
» » » »	18- 6-1988/93	95,925	» » » »	10,50%	1- 8-1990	98,750
» » » »	1- 7-1988/93	98,300	» » » »	11,00%	1- 8-1990	98,650
» » » »	17- 7-1988/93	95,825	» » » »	9,25%	1- 9-1990	98,200
» » » »	1- 8-1988/93	98,075	» » » »	11,25%	1- 9-1990	98,650
» » » »	19- 8-1988/93	95,325	» » » »	11,50%	1- 9-1990	98,725
» » » »	1- 9-1988/93	97,300	» » » »	9,25%	1-10-1990	97,525
» » » »	18- 9-1988/93	95,525	» » » »	11,50%	1-10-1990	98,925
» » » »	1-10-1988/93	97,450	» » » »	11,50%	1-10-1990 B	98,750
» » » »	20-10-1988/93	96 —	» » » »	9,25%	1-11-1990	97,350
» » » »	1-11-1988/93	98,150	» » » »	9,25%	1-12-1990	97,275
» » » »	18-11-1988/93	96,675	» » » »	12,50%	1- 3-1991	101,775
» » » »	19-12-1988/93	96,300	» » » »	11,50%	1-11-1991	97,125
» » » »	1- 1-1989/94	97,525	» » » »	11,50%	1-12-1991	94,475
» » » »	1- 2-1989/94	97,025	» » » »	9,25%	1- 1-1992	94,150
» » » »	1- 3-1989/94	97 —	» » » »	9,25%	1- 2-1992	93,975
» » » »	15- 3-1989/94	96,900	» » » »	11,00%	1- 2-1992	95,525
» » » »	1- 4-1989/94	95,900	» » » »	9,15%	1- 3-1992	93,850
» » » »	1-10-1989/94	97,600	» » » »	12,50%	1- 3-1992	97,800
» » » »	1- 2-1989/95	95,950	» » » »	9,15%	1- 4-1992	93,875
» » » »	1- 3-1989/95	92,875	» » » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » » »	1- 4-1989/95	92,875	» » » »	12,50%	1- 4-1992	97,800
» » » »	1- 5-1989/95	92,925	» » » »	12,50%	18- 4-1992	97,625
» » » »	1- 6-1989/95	93,225	» » » »	9,15%	1- 5-1992	93,750
» » » »	1- 7-1989/95	94,275	» » » »	11,00%	1- 5-1992	95,250
» » » »	1- 8-1989/95	93,875	» » » »	9,15%	1- 6-1992	93,825
» » » »	1- 9-1989/95	93,775	» » » »	10,50%	1- 7-1992	96,175
» » » »	1-10-1989/95	94,525	» » » »	11,50%	1- 7-1992	95,875
» » » »	1-11-1989/95	94,775	» » » »	11,50%	1- 8-1992	95,875
» » » »	1-12-1989/95	94,700	» » » »	12,50%	1- 9-1992	97,750
» » » »	1- 1-1986/96	94,525	» » » »	12,50%	1-10-1992	97,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,925	» » » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » » »	1- 2-1986/96	94,175	» » » »	12,50%	1-11-1993	96,975
» » » »	1- 3-1986/96	93,300	» » » »	12,50%	17-11-1993	96,975
» » » »	1- 4-1986/96	93,075	» » » »	12,50%	1- 1-1994	97,300
» » » »	1- 5-1986/96	93,100	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,875
» » » »	1- 6-1986/96	94,175	» » » »	20-10-1993/90	11,50%	101,025
» » » »	1- 7-1986/96	94,050	» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,325
» » » »	1- 8-1986/96	93,250	» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,975
» » » »	1- 9-1986/96	93,225	» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,575
» » » »	1-10-1986/96	93,350	» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,800
» » » »	1-11-1986/96	93,900	» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,750
» » » »	1-12-1986/96	94,025	» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,500
» » » »	1- 1-1987/97	93,500	» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,400
» » » »	1- 2-1987/97	93,075	» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,625
» » » »	18- 2-1987/97	93,050	» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,325
» » » »	1- 3-1987/97	93,225	» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,575
» » » »	1- 4-1987/97	92,650	» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,650
» » » »	1- 5-1987/97	93,125	» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,500
» » » »	1- 6-1987/97	93,725	» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,400
» » » »	1- 7-1987/97	93,275	» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,925	» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,950
» » » »	1- 9-1987/97	96 —	» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,300
			» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,475

Corso dei cambi del 26 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1352 —	1352 —	1352,10	1352 —	1352 —	1352 —	1352 —	1352 —	1352 —	1352 —
Marco tedesco	733,460	733,460	734,50	733,460	733,460	733,46	733,700	733,460	733,460	733,46
Franco francese	216,020	216,020	216,25	216,020	216,020	216,02	216,070	216,020	216,020	216,02
Lira sterlina	2173,600	2173,600	2177 —	2173,600	2173,600	2173,60	2173,750	2173,600	2173,600	2173,60
Fiorino olandese	649,380	649,380	650 —	649,380	649,380	649,38	649,500	649,380	649,380	649,38
Franco belga	34,951	34,951	34,97	34,951	34,951	34,95	34,953	34,951	34,951	34,95
Peseta spagnola	11,496	11,496	11,51	11,496	11,496	11,49	11,496	11,496	11,496	11,49
Corona danese	188,330	188,330	188,60	188,330	188,330	188,33	188,300	188,330	188,330	188,33
Lira irlandese	1950,400	1950,400	1952 —	1950,400	1950,400	1950,40	1951,400	1950,400	1950,400	—
Dracma greca	8,209	8,209	8,20	8,209	—	—	8,208	8,209	8,209	—
Escudo portoghese	8,565	8,565	8,58	8,565	8,565	8,56	8,565	8,565	8,565	8,56
E.C.U.	1505,750	1505,750	1506,10	1505,750	1505,750	1505,75	1505,500	1505,750	1505,750	1505,75
Dollaro canadese	1149,850	1149,850	1151 —	1149,850	1149,850	1149,85	1149,750	1149,850	1149,850	1149,85
Yen giapponese	9,522	9,522	9,54	9,522	9,522	9,52	9,523	9,522	9,522	9,52
Franco svizzero	836,750	836,750	837,50	836,750	836,750	836,75	836,850	836,750	836,750	836,75
Scellino austriaco	104,085	104,085	104,20	104,085	104,085	104,08	104,123	104,085	104,085	104,08
Corona norvegese	196,210	196,210	196,10	196,210	196,210	196,21	196,200	196,210	196,210	196,21
Corona svedese	211,230	211,230	211,25	211,230	211,230	211,23	211,250	211,230	211,230	211,23
Marco finlandese	318,750	318,750	318,75	318,750	318,750	318,75	318,960	318,750	318,750	
Dollaro australiano	1050,600	1050,600	1053,50	1050,600	1050,600	1050,70	1050,700	1050,600	1050,600	1050,60

Media dei titoli del 26 ottobre 1989

Rendita 5% 1935	73,950	Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 . .	91,575
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —	» » » TR 2,5% 1983/93	85,250
» 9% » » 1976-91	100,825	» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,825
» 10% » » 1977-92	100,475	» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150	» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,375	» » » » 18-10-1985/90	99,900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,375	» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » 22- 6-1987/91	89,075	» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » 18- 3-1987/94	73,325	» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » 21- 4-1987/94	73,325	» » » » 18-12-1985/90	99,925
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96 . .	92,425	» » » » 1- 1-1984/91	101 —
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 . .	101,275	» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,300	» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,225	» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,325	» » » » 1- 3-1984/91	100,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,625	» » » » 18- 3-1986/91	99,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025		
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,375	Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,800
» » » »	1- 5-1984/91	100,350	» » » »	12,50%	1- 1-1990	100,175
» » » »	1- 6-1984/91	100,425	» » » »	9,25%	1- 2-1990	99,225
» » » »	1- 7-1984/91	100,150	» » » »	12,50%	1- 2-1990	100,475
» » » »	1- 8-1984/91	99,875	» » » »	9,15%	1- 3-1990	99,050
» » » »	1- 9-1984/91	99,775	» » » »	10,50%	1- 3-1990	99,125
» » » »	1-10-1984/91	100,125	» » » »	12,50%	1- 3-1990	100,425
» » » »	1-11-1984/91	100,175	» » » »	10,50%	15- 3-1990	99,075
» » » »	1-12-1984/91	99,950	» » » »	9,15%	1- 4-1990	98,775
» » » »	1- 1-1985/92	100,350	» » » »	10,50%	1- 4-1990	99,025
» » » »	1- 2-1985/92	98,200	» » » »	12,00%	1- 4-1990	100,325
» » » »	18- 4-1986/92	98,025	» » » »	10,50%	15- 4-1990	99,075
» » » »	19- 5-1986/92	97,325	» » » »	9,15%	1- 5-1990	98,625
» » » »	20- 7-1987/92	97,750	» » » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,650
» » » »	19- 8-1987/92	97,850	» » » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,825
» » » »	1-11-1987/92	97,700	» » » »	10,50%	18- 5-1990	98,725
» » » »	1-12-1987/92	97,675	» » » »	9,15%	1- 6-1990	98,325
» » » »	1- 1-1988/93	97,125	» » » »	10,00%	1- 6-1990	99,225
» » » »	1- 2-1988/93	96,875	» » » »	10,50%	16- 6-1990	98,425
» » » »	1- 3-1988/93	96,825	» » » »	9,50%	1- 7-1990	98,650
» » » »	1- 4-1988/93	97,175	» » » »	10,50%	1- 7-1990	98,950
» » » »	1- 5-1988/93	98,025	» » » »	11,00%	1- 7-1990	98,625
» » » »	1- 6-1988/93	98,375	» » » »	9,50%	1- 8-1990	98,575
» » » »	18- 6-1986/93	95,975	» » » »	10,50%	1- 8-1990	98,800
» » » »	1- 7-1988/93	98,325	» » » »	11,00%	1- 8-1990	98,575
» » » »	17- 7-1986/93	95,775	» » » »	9,25%	1- 9-1990	98,200
» » » »	1- 8-1988/93	98,075	» » » »	11,25%	1- 9-1990	98,675
» » » »	19- 8-1986/93	95,300	» » » »	11,50%	1- 9-1990	98,725
» » » »	1- 9-1988/93	97,300	» » » »	9,25%	1-10-1990	97,500
» » » »	18- 9-1986/93	95,525	» » » »	11,50%	1-10-1990	98,925
» » » »	1-10-1988/93	97,475	» » » »	11,50%	1-10-1990 B	98,725
» » » »	20-10-1986/93	96 —	» » » »	9,25%	1-11-1990	97,325
» » » »	1-11-1988/93	98,125	» » » »	9,25%	1-12-1990	97,275
» » » »	18-11-1986/93	96,675	» » » »	12,50%	1- 3-1991	101,775
» » » »	19-12-1986/93	96,325	» » » »	11,50%	1-11-1991	97,100
» » » »	1- 1-1989/94	97,450	» » » »	11,50%	1-12-1991	94,425
» » » »	1- 2-1989/94	97,050	» » » »	9,25%	1- 1-1992	94,125
» » » »	1- 3-1989/94	96,950	» » » »	9,25%	1- 2-1992	93,950
» » » »	15- 3-1989/94	96,875	» » » »	11,00%	1- 2-1992	95,625
» » » »	1- 4-1989/94	96,850	» » » »	9,15%	1- 3-1992	93,825
» » » »	1-10-1987/94	97,600	» » » »	12,50%	1- 3-1992	97,800
» » » »	1- 2-1985/95	95,950	» » » »	9,15%	1- 4-1992	93,825
» » » »	1- 3-1985/95	92,875	» » » »	11,00%	1- 4-1992	95,250
» » » »	1- 4-1985/95	92,875	» » » »	12,50%	1- 4-1992	97,775
» » » »	1- 5-1985/95	92,900	» » » »	12,50%	18- 4-1992	97,625
» » » »	1- 6-1985/95	93,150	» » » »	9,15%	1- 5-1992	93,725
» » » »	1- 7-1985/95	94,275	» » » »	11,00%	1- 5-1992	95,225
» » » »	1- 8-1985/95	93,875	» » » »	9,15%	1- 6-1992	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	93,775	» » » »	10,50%	1- 7-1992	96,150
» » » »	1-10-1985/95	94,550	» » » »	11,50%	1- 7-1992	95,850
» » » »	1-11-1985/95	94,700	» » » »	11,50%	1- 8-1992	95,850
» » » »	1-12-1985/95	94,700	» » » »	12,50%	1- 9-1992	97,750
» » » »	1- 1-1986/96	94,600	» » » »	12,50%	1-10-1992	97,675
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,950	» » » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » » »	1- 2-1986/96	94,200	» » » »	12,50%	1-11-1993	96,900
» » » »	1- 3-1986/96	93,250	» » » »	12,50%	17-11-1993	96,875
» » » »	1- 4-1986/96	93,050	» » » »	12,50%	1- 1-1994	97,275
» » » »	1- 5-1986/96	93,100	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%		99,925
» » » »	1- 6-1986/96	94,150	» » » »	» » » »	20-10-1983/90 11,50%	101,025
» » » »	1- 7-1986/96	94,025	» » » »	» » » »	16- 7-1984/91 11,25%	101,325
» » » »	1- 8-1986/96	93,225	» » » »	» » » »	21- 9-1987/91 8,75%	97 —
» » » »	1- 9-1986/96	93,175	» » » »	» » » »	21- 3-1988/92 8,50%	95,575
» » » »	1-10-1986/96	93,300	» » » »	» » » »	26- 4-1988/92 8,50%	95,850
» » » »	1-11-1986/96	93,925	» » » »	» » » »	25- 5-1988/92 8,50%	95,750
» » » »	1-12-1986/96	94,025	» » » »	» » » »	22-11-1984/92 10,50%	101,650
» » » »	1- 1-1987/97	93,500	» » » »	» » » »	22- 2-1985/93 9,60%	99,225
» » » »	1- 2-1987/97	93,050	» » » »	» » » »	15- 4-1985/93 9,75%	99,500
» » » »	18- 2-1987/97	93,075	» » » »	» » » »	22- 7-1985/93 9,00%	97,325
» » » »	1- 3-1987/97	93,175	» » » »	» » » »	25- 7-1988/93 8,75%	94,350
» » » »	1- 4-1987/97	92,625	» » » »	» » » »	28- 9-1988/93 8,75%	94,700
» » » »	1- 5-1987/97	93,125	» » » »	» » » »	26-10-1988/93 8,65%	93,450
» » » »	1- 6-1987/97	93,775	» » » »	» » » »	22-11-1985/93 8,75%	96,400
» » » »	1- 7-1987/97	93,200	» » » »	» » » »	28-11-1988/93 8,50%	95,475
» » » »	1- 8-1987/97	93,025	» » » »	» » » »	21- 2-1986/94 8,75%	96,350
» » » »	1- 9-1987/97	96,025	» » » »	» » » »	25- 3-1987/94 7,75%	90,800
			» » » »	» » » »	26- 5-1986/94 6,90%	89,300

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1989

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1989 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988	144.366.993.322		
Gestione di bilancio {	Entrate finali	200.240.834.662.011	— 71.205.908.938.890
	Spese finali	291.446.743.600.901	
	Rimborso di prestiti . . .	26.012.943.817.852	
	Accensione di prestiti . .	74.880.762.993.488	
TOTALE . . .	295.121.597.655.499	317.459.687.418.753	— 22.338.089.763.254
Gestione di tesoreria {	Debiti di tesoreria	1.718.067.784.153.000	+ 47.512.187.545.964
	Crediti di tesoreria	482.050.041.434.749	— 25.156.406.419.490
	TOTALE . . .	2.200.117.825.587.749	+ 22.355.781.126.474
TOTALE COMPLESSIVO . . .	2.495.383.790.236.570	2.495.221.731.880.028	
Fondo di cassa al 30 settembre 1989		162.058.356.542	
TOTALE A PAREGGIO . . .	2.495.383.790.236.570	2.495.383.790.236.570	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1988	Al 30 settembre 1989	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	144.366.993.322	162.058.356.542	+ 17.691.363.220
Crediti di tesoreria	179.863.083.681.840	205.019.490.101.330	+ 25.156.406.419.490
TOTALE . . .	180.007.450.675.162	205.181.548.457.872	+ 25.174.097.782.710
Debiti di tesoreria	625.132.552.939.386	672.644.740.485.350	— 47.512.187.545.964
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività) . . .	— 445.125.102.264.224	— 467.463.192.027.478	— 22.338.089.763.254

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 30 settembre 1989: 1.321.418.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

**INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE
DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1989**

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie					
	181.259.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie					
	38.536.834.662.011 *				
ENTRATE CORRENTI . . .		TITOLO I — Spese correnti	253.726.856.795.838	Risparmio pubblico . . .	— 33.931.022.133.827 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti		TITOLO II — Spese in conto capitale	37.719.886.805.063		
	445.000.000.000				
ENTRATE FINALI . . .		SPESE FINALI . . .	291.446.743.600.901	Saldo netto da finanziare (--) o da impiegare (+)	— 71.205.908.938.890
	220.240.834.662.011	TITOLO III — Rimborso di prestiti	26.012.943.817.852		
ENTRATE FINALI . . .		SPESE COMPLESSIVE . . .	317.459.687.418.753	Ricorso al mercato . . .	— 97.218.852.756.742
	220.240.834.662.011				
TITOLO IV — Accensione di prestiti					
	74.880.762.993.488				
ENTRATE COMPLESSIVE		SPESE COMPLESSIVE . . .	317.459.687.418.753	Saldo di esecuzione del bilancio	— 22.338.089.763.254
	295.121.597.655.499				

* Dati provvisori

89A5044

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO				DIFFERENZE	
				in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente	stessa data anno precedente
ORO					
I — In cassa	L.	2.321.418.706.538			
II — In deposito all'estero	»	22.954.823.017.067			
CREDITI IN ORO (FECOM)				25.276.241.723.605	416.535 -
CASSA	L.			8.711.769.811.031	2.232.038 -
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				5.535.453.522	769.300 -
I — Risconto di portafoglio:					1.350 -
— ordinario	L.	326.719.499.149			
— ammassi	»	2.325.636.385.932	2.652.375.885.081		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente	L.	1.611.906.117.308			
— a scadenza fissa	»	—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974.	»	336.680.525.000	1.948.586.642.308		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.	—		4.600.962.527.389	936.475
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.	—		—	2.774.542 -
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU	L.	10.942.373.711.309			
II — Altre attività:					
— biglietti e divise	L.	1.442.903.108			
— corrispondenti in conto corrente	»	1.061.932.251.894			
— depositi vincolati	»	1.106.460.263.053			
— diverse	»	989.989.433.716	3.159.824.851.771	14.102.198.563.080	61.677 -
CREDITI IN DOLLARI (FECOM)	L.	—		2.230.604.136.112	1.735.567
UFFICIO ITALIANO CAMBI					810.945
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore).	L.	47.390.556.559.328			
II — Conti speciali	»	3.309.493.365.462		50.700.049.924.780	9.582.893
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.	—		—	22.825.337
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»	—		63.006.599.365.542	1.302.875
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	—		450.076.944.095	6.712.407 -
TITOLI DI PROPRIETÀ					26.967
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità	L.	61.039.132.882.011			
— per investimento delle riserve statutarie.	»	1.462.479.729.162			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	1.809.089.347.060	64.310.704.958.233		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie.	L.	318.125.674.597			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	897.255.552.936	1.215.381.227.533		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	777.715.802			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	153.452.884.232	154.230.600.034		
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	87.495.627.815			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	24.687.503.148	62.183.130.963		
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	225.926.462.364			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	342.615.958.403	568.542.429.767	66.311.039.337.530	4.857.465 -
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.	—		500.000.000.000	1.183.489
IMMOBILI					
I — Ad uso degli uffici	L.	1.704.215.206.202			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	498.538.280.087		1.902.753.486.289	92.006
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.	—		25.918.328.976	838
MOBILI E IMPIANTI.					
I — Mobili	L.	94.730.787.984			
II — Impianti	»	174.901.026.478			
III — Monete e collezioni	»	707.195.088		270.339.009.550	8.222
PARTITE VARIE					48.554
I — Biglietti banca in fabbricazione	L.	—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
— completati	L.	50.570.939.021			
— in allestimento	»	14.577.339.015	65.148.278.036		
III — Debitori diversi.	L.	385.890.483.881		1.387.009.551.567	156.202
IV — Altre	»	935.970.789.650		2.913.189.362.986	973.313
RATEI	L.	—		—	1.126.880 -
RISCONTI	»	—		—	368.623
SPESE DELL'ESERCIZIO	L.	—		6.210.582.254.238	
CONTI D'ORDINE				248.604.869.780.302	838.878 -
I — Titoli ed altri valori:					
— a garanzia	L.	4.537.463.589.300			
— altri	»	1.136.910.282.415.876	1.141.447.746.005.176		
II — Depositari di titoli e valori:					
— interni	L.	12.823.999.400			
— esteri	»	4.791.328.954.655	4.804.152.952.055		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione.	L.	—		1.615.739.497.717	
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
— titoli	L.	63.000.000.000			
— corrispondenti interni	»	—			
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	5.013.000.000.000		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):					
— titoli	L.	4.068.000.000.000			
— valute e lire	»	4.950.000.000.000	9.018.000.000.000		
VI — Ordini in corso:					
— acquisti di valute	L.	288.249.871.000			
— lire a fronte vendite di valute	»	179.793.181.000			
— acquisti di titoli	»	—			
— lire a fronte vendite di titoli	»	—	468.043.052.000		
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali,	L.	123.701.551.599		1.162.490.383.058.547	6.213.476
TOTALE	L.	1.411.095.252.838.849			210.455.276

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

89A5045

30 settembre 1989

P A S S I V O			DIFFERENZE	
			in milioni con la stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.	58.953.004.887.000	1.090.745	5.938.388
VAGLIA CAMBIARI	»	523.404.049.789	58.096 -	99.563
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.	—		
II - Altri	»	1.646.886.686	137	2.547 -
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.	533.818.875.674	32.420 -	736.101 -
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»	—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»	33.029.252.766	24.301	2.139 -
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	111.599.058.050.422		
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	14.604.635		
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»	29.085.596		
IV - Società costituite	»	4.063.376.736		
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»	—		
VI - Altri	»	103.908.461.574	210.847	10.936.597
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.	—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»	3.309.493.365.462	52.418	135.230 -
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.	4.367.753.047		
II - Conti dell'estero in lire	»	109.591.141.418	2.713	13.928 -
DEBITI IN ECU (FECOM)	L.	10.942.373.947.143		41.646
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»	—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»	—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»	255.192.421.273	114.466	40.905
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I - Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	30.226.018.375.930		
II - Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401		
III - Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV - Oscillazione cambi	»	1.709.422.263.641		
V - Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»	287.574.127.172		
VI - Oscillazione titoli	»	4.048.733.440.996		
VII - Copertura perdite eventuali	»	2.403.006.748.480		
VIII - Assicurazione danni	»	736.691.685.925		
IX - Ricostruzione immobili	»	1.463.409.896.338		
X - Rinnovo impianti	»	426.250.000.000		
XI - Imposte	»	1.128.484.484.745		
XII - A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	3.590.816.000.000		
XIII - Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.401.339.082		
XIV - Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	738.066.621	47.458.260.883.409	394.850 -
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.	492.810.604.760		37.243
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»	88.129.456.729	1 -	15.403
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»	146.133.531.778		18.479
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»	9.004.776.917		9.005
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»	24.503.536.333		5.579
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.	10.017.702.241		
II - Altre	»	1.861.533.156.313	1.871.550.858.554	700.858 -
RATEI	L.	178.070.668.058		1.446.844 -
RISCONTI	»	—		
CAPITALE SOCIALE	»	300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»	1.123.882.487.530		173.186
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»	1.201.011.287.807		175.648
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGGE 19 MARZO 1983, N. 72	»	1.304.000.000.000		
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»	—		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»	8.334.215.529.206	1.873.653	1.034.608
	L.	248.604.869.780.302		
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti per titoli ed altri valori	L.	1.141.447.746.005.176		
II - Titoli e valori presso terzi	»	4.804.152.952.055		
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	1.615.739.497.717		
IV - Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):				
— titoli	L.	63.000.000.000		
— valuta e lire	»	4.950.000.000.000	5.013.000.000.000	
V - Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
— titoli	L.	4.068.000.000.000		
— corrispondenti interni	»	—		
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000	9.018.000.000.000	
VI - Ordini in corso:				
— lire a fronte acquisti di valuta	L.	288.249.871.000		
— vendite di valute	»	179.793.181.000		
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—		
— vendite di titoli	»	468.043.052.000		
VII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	123.701.551.599	1.162.490.383.058.547	6.213.476
TOTALE	L.	1.411.095.252.838.849		210.455.276

Il Ragioniere generale: GIANNOCOLI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigenda, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1989 concernente «Criteri e modalità per l'effettuazione degli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 26 ottobre 1989).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato alle pagine 10 e 11 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi allegato l'elenco qui di seguito riportato di cui costituisce parte integrante:

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI STRANIERI CHE HANNO OTTENUTO LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE

Argentina	Guinea Equatoriale
Bolivia	Guinea Bissau
Brasile	Honduras
Cile	Iraq
Congo	Jugoslavia
Costa Rica	Liberia
Costa d'Avorio	Madagascar
Cuba	Malawi
Ecuador	Marocco
Egitto	Mauritania
Filippine	Messico
Gabon	Mozambico
Gambia	Nicaragua
Giamaica	Niger
Guyana	Nigeria
Guinea	Panama
Perù	Sudan
Polonia	Tanzania
Repubblica Centro Africana	Togo
Repubblica Dominicana	Uganda
Romania	Uruguay
Senegal	Venezuela
Sierra Leone	Zaire
Somalia	Zambia».

89A5052

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 giugno 1989 concernente: «Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono da apportare le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:

alla pag. 5, al quarto comma delle premesse, al terzo rigo, dove è scritto: «... e n. 88/752/CEE del ...», si legga: «... e n. 88/572/CEE del ...»;

alla pag. 27, al rigo 6° del punto 12), dove è scritto: «... di cui all'allegato V, punto 4, lettera b) ...», si legga: «... di cui all'allegato V, punto 8, lettera b) ...»;

alla pag. 49, al quinto alinea della lettera b), dove è scritto: «— Acer Saccharum, originario degli Stati membri», si legga: «— Acer Saccharum, originario degli Stati Uniti d'America»;

alla pag. 53, in luogo dell'allegato VII, è da inserire il seguente allegato VIII:

1 Nome e indirizzo dello speditore		CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RISPUNTAZIONE No. CEE /1/	
3 Nome e indirizzo del destinatario		4 Del Servizio fitopatologico italiano all'Organizzazione per la protezione dei vegetali di	
6 Mezzo di trasporto dichiarato		5 Luogo di origine	
7 Punto d'entrata dichiarato		REPUBBLICA ITALIANA Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste	
8 Marchi dei colli, numero e natura dei colli, nome del prodotto, nome botanico delle piante		9 Quantità dichiarata	
10 Si certifica - che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in _____ (paese di riesportazione) in provenienza da _____ (paese di origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n. _____ (*) ☐ di cui si allega l'originale ☐ la copia certificata conforme - che sono (*) ☐ imballati ☐ reimballati ☐ nell'imballaggio d'origine ☐ in nuovi imballaggi - che, in base (*) ☐ al certificato fitosanitario originale ☐ e a un'ispezione supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore, - che durante il deposito in _____ (paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione (*) Fare un segno nelle caselle appropriate			
11 Dichiarazione supplementare			
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE 12 Trattamento		Luogo del rilascio Data	
13 Prodotto chimico (sostanza attiva)	14 Durata e temperatura	Nome e firma del funzionario autorizzato	
15 Concentrazione	16 Data	Timbro del servizio	
17 Informazioni complementari			

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 settembre 1989 concernente: «Determinazione delle tariffe contabili tra amministrazioni p.t. europee nel servizio pubblico di trasmissione dati a commutazione di pacchetto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1989).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 18, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la lettera h) tariffa a tempo — per ogni ora di comunicazione —, dove è scritto: «Italia ... DTS 0,30», leggesi: «Italia ... DTS 0,63».

89A5034

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

A200A002

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Ciodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillet, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFY & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.